

Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 108/15

Lussemburgo, 30 settembre 2015

Sentenza nella causa T-450/12 Alexios Anagnostakis/Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma che l'iniziativa dei cittadini europei intesa a permettere la cancellazione del debito pubblico troppo oneroso dei paesi in stato di necessità come la Grecia non può essere registrata

L'oggetto di tale iniziativa non trova infatti alcun fondamento nei Trattati

Secondo il Trattato UE, i cittadini dell'Unione, purché raggiungano il numero di almeno un milione e siano appartenenti ad almeno un quarto dell'insieme degli Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell'Unione l'adozione di un atto giuridico ai fini dell'applicazione dei Trattati («iniziativa dei cittadini europei»). Prima di poter cominciare a raccogliere il numero richiesto di firme, gli organizzatori dell'iniziativa devono farla registrare presso la Commissione, la quale esamina in particolare l'oggetto e le finalità della stessa. La Commissione può rifiutare di registrare l'iniziativa, in particolare quando l'oggetto di quest'ultima non rientri manifestamente nelle sue competenze a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto giuridico.

Il sig. Alexios Anagnostakis, cittadino greco, è all'origine della proposta di iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un'Europa della solidarietà», che egli ha trasmesso alla Commissione il 13 luglio 2012. L'oggetto di questa iniziativa è di far riconoscere nella legislazione dell'Unione il «principio dello stato di necessità, in base al quale, quando l'esistenza finanziaria e politica di uno Stato è minacciata dal rimborso di un debito oneroso, il rifiuto di pagamento di tale debito è necessario e giustificato». La proposta di iniziativa si riferisce alla politica economica e monetaria (articoli da 119 TFUE a 144 TFUE) come fondamento giuridico della sua adozione.

Con decisione del 6 settembre 2012 ¹, la Commissione ha rifiutato di registrare la proposta del sig. Anagnostakis per il fatto che essa manifestamente non rientrava nelle competenze di detta istituzione. Il sig. Anagnostakis ha dunque adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare la decisione in parola.

Con sentenza odierna, il Tribunale rigetta il ricorso del sig. Anagnostakis e conferma che la Commissione non ha la facoltà di proporre al legislatore dell'Unione di riconoscere il principio secondo cui il debito pubblico troppo oneroso dei paesi in stato di necessità dovrebbe poter essere cancellato.

Il Tribunale rileva anzitutto che l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, a norma del quale il Consiglio può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, non può essere invocato per giustificare, come invece pretende il sig. Anagnostakis, la consacrazione del principio dello stato di necessità nel diritto dell'Unione. Infatti, il Tribunale ricorda che la disposizione suddetta non implica un'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione a favore degli Stati membri che si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari. Inoltre, le misure contemplate dalla norma suddetta devono essere fondate sull'assistenza tra gli Stati membri e non possono alcun caso autorizzare uno Stato membro a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito per il fatto che esso si trova dinanzi a gravi problemi finanziari.

_

¹ Decisione C(2012) 6289 final della Commissione, del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un'Europa della solidarietà», presentata alla Commissione il 13 luglio 2012.

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, in virtù della quale, qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio può concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato, il Tribunale ricorda che può trattarsi in tal caso soltanto di un'assistenza finanziaria specifica dell'Unione ad uno Stato membro, e non di un meccanismo permanente e generale di estinzione del debito. Inoltre, l'adozione del principio dello stato di necessità, come formulato dal sig. Anagnostakis, non riguarda soltanto il debito di uno Stato membro verso l'Unione, ma anche i debiti contratti da tale Stato nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ciò che è estraneo al paragrafo 2 dell'articolo 122 TFUE.

Infine, il Tribunale dichiara che il principio dello stato di necessità non può essere giustificato neppure sulla scorta dell'articolo 136 TFUE, a norma del quale il Consiglio adotta misure per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro e per elaborare gli orientamenti di politica economica riguardanti tali Stati. Infatti, nulla permette di concludere che l'adozione del principio dello stato di necessità avrebbe come oggetto di rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio o rientrerebbe tra gli orientamenti di politica economica, e ciò a maggior ragione per il fatto che la facoltà per uno Stato membro di cancellare unilateralmente il proprio debito pubblico entrerebbe in conflitto con la libera volontà delle parti contraenti sancita all'articolo 136 TFUE.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «<u>Europe by Satellite</u>» ☎ (+32) 2 2964106